COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.10.2024
COM(2024) 468 final

ANNEX

ALLEGATI

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti per quanto riguarda le modifiche delle norme sul congedo di maternità del segretariato permanente della Comunità dei trasporti

ALLEGATO

PROGETTO DI

DECISIONE n. 2024/……
DEL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE
DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI

del …… 2024

che modifica la decisione n. 2019/3 del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti del 5 giugno 2019

IL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI,

visto il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, e l'articolo 30,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Nella decisione n. 2019/3 del comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti, del 5 giugno 2019, all'allegato II "Statuto del personale della Comunità dei trasporti", l'articolo 10.4 è così modificato:

"10.4 Congedo di maternità

a) Le donne in stato di gravidanza hanno diritto, previa presentazione di un certificato medico, a 20 settimane di congedo di maternità retribuito a stipendio pieno. Il congedo ha inizio non prima di sei settimane dalla data prevista del parto indicata nel certificato e termina non prima di 14 settimane dopo la data del parto. In caso di parto cesareo, plurimo o prematuro o in caso di nascita di un figlio con disabilità o affetto da una malattia grave, la durata del congedo è di 24 settimane. Ai fini della presente disposizione, per parto prematuro si intende un parto che ha luogo prima della fine della 34ª settimana di gravidanza. In caso di pericolo grave per la madre o per il figlio, la data di inizio del congedo di maternità può essere anticipata previa presentazione di un certificato medico che raccomandi un congedo di maternità anticipato. In ogni caso, il congedo di maternità inizia al più tardi alla data effettiva del parto.

b) Il diritto al congedo di maternità è mantenuto integralmente in caso di decesso del figlio alla nascita o subito dopo.

c) Le ferie annuali possono essere fruite immediatamente, senza interruzione, dopo il congedo di maternità.

d) Il membro del personale può riprendere il lavoro prima della fine del congedo di maternità, a condizione che presenti un certificato medico che ne attesti l'idoneità all'esercizio delle sue funzioni."

Fatto a …….. il ……..2024

Per il comitato direttivo regionale

La presidente